

COSTANZA NARDOCCI

SCHIAVITÀ CONTEMPORANEA E GENERE
NELLA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE E
COSTITUZIONALE

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828820932

Estratto dal volume:

Alessandra Bassani
Beatrice Del Bo
a cura di

SCHIAVE E SCHIAVI

Riflessioni storiche e giuridiche

2020

SCHIAVITÀ CONTEMPORANEA E GENERE NELLA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE E COSTITUZIONALE

di *Costanza Nardocci* *

*Non chiamatele prostitute:
sono donne che amano male perché furono male amate.*
(A. Merlin)

SOMMARIO: 1. Riflessioni introduttive sul ruolo dei dati nella prospettiva di genere. — 2. La definizione giuridica contemporanea di schiavitù: nozioni di diritto positivo in una prospettiva globale. — 3. Prima del genere... la schiavitù come esclusione dell'“altro”. — 4. Spunti sulle interazioni tra genere, cultura e schiavitù. — 4.1. La prostituzione: dalla Legge Merlin di abolizione della “schiavitù legalizzata” alla decisione della Corte costituzionale n. 141 del 2019. — 4.2. Il caso dei matrimoni forzati. — 5. Considerazioni conclusive.

1. *Riflessioni introduttive sul ruolo dei dati nella prospettiva di genere.*

« The risk and typology of modern slavery is strongly influenced by gender ».

Così rilevava, nelle sue osservazioni conclusive, il Rapporto, pubblicato il 19 settembre 2017, *Global Estimates of Modern Slavery: forced labour and forced marriage*, realizzato dall'International Labour Organization in collaborazione con la Walk Free Foundation e con l'International Organization for Migration.

Secondo i dati riportati, sarebbero circa 40 milioni le vittime delle forme contemporanee di schiavitù (*contemporary forms of slavery*), con un'incidenza rispettivamente del 71% e del 25% su donne e minori.

Diverse — prosegue il Rapporto — risultano essere, inoltre, le forme di schiavitù a cui sono soggette prevalentemente donne e bambine. Particolarmente rilevanti, in questo senso, le forme di schiavitù e di sfruttamento sessuale, così come la pratica dei c.d. matrimoni forzati (c.d.

* Università degli Studi di Milano.

forced marriages) con percentuali che toccano per il 99% le donne vittime di sfruttamento sessuale forzato e l'84% le bambine con riferimento alla pratica dei matrimoni forzati.

Un secondo aspetto su cui insiste il Rapporto riguarda, poi, l'intreccio tra genere e cittadinanza, con dati che attestano percentuali elevate di vittime di condotte assimilabili alla schiavitù che interessano le donne migranti, quale effetto della c.d. "femminizzazione della migrazione contemporanea"¹, che conosce una prevalenza di donne e minori tra i protagonisti del fenomeno in esame.

Prendendo le mosse dai dati qui sinteticamente riportati, le riflessioni che seguono si propongono, anzitutto, di analizzare i contorni delle tipologie di schiavitù contemporanea diffuse a livello globale con particolare attenzione alle forme correlate al genere, soffermandosi sulle definizioni offerte dal diritto internazionale dei diritti umani e sul contributo ovvero sull'inquadramento costituzionale di simili condotte secondo una prospettiva di diritto interno.

In secondo luogo, oggetto di indagine saranno alcuni profili legati alle interazioni tra genere e schiavitù ed anche tra i primi due e la nozione di cultura, allo scopo di evidenziare come talune forme di schiavitù contemporanea, nelle proprie manifestazioni esterne, risentano in modo più o meno intenso del dato religioso-culturale e come tale connessione possa talvolta risultare foriera del rischio di una difficoltosa intercettazione e repressione di pratiche ovvero condotte pure riconducibili al fenomeno della schiavitù.

2. *La definizione giuridica contemporanea di schiavitù: nozioni di diritto positivo in una prospettiva globale.*

Se i dati pubblicati dal *Global Estimates of Modern Slavery: forced labour and forced marriage* concorrono a raffigurare un contesto globale che legge insieme ovvero interseca il fenomeno della schiavitù contemporanea con il genere, opportuno si rivela, in primo luogo, soffermarsi sul ruolo assolto dal diritto, internazionale prima, costituzionale ed interno,

¹ Esteban Pérez Alonso, *La nuova schiavitù nel XXI secolo: il traffico illegale di persone*, in Thomas Casadei, Sauro Mattarelli (a cura di), *Il senso della Repubblica: Schiavitù*, Milano 2009, pp. 163-182.

poi, quanto alla perimetrazione dei contorni delle condotte espressive di forme assimilabili ovvero analoghe alla schiavitù.

Se è vero che la schiavitù contemporanea ha perso i connotati propri delle sue forme più antiche, non presupponendo più l'esistenza di un rapporto giuridico di proprietà tra padrone e schiavo/a, resta invece comune alle forme attuali la sussistenza di una relazione di subalternità e di sfruttamento che si risolve nella lesione della dignità umana della vittima così come in una compressione dei suoi diritti di libertà personale e di autodeterminazione.

In simile prospettiva, un primo importante punto di riferimento in chiave definitoria è offerto dal diritto penale internazionale e, in particolare, dalla Convenzione di Ginevra concernente la schiavitù del 1926 e del 1956, *Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù*, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1304, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956*.

In particolare, la seconda, a norma dell'art. 7, definisce la schiavitù come « [...] lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi » e lo schiavo alla stregua di un « individuo che ha tale stato o condizione ».

A questa prima definizione di schiavitù, che insiste sul rapporto di subalternità, equiparabile alla proprietà in senso stretto ovvero di fatto, che si instaura tra la/lo schiava/o ed il soggetto che esercita nei suoi confronti il proprio potere, si collocano le indicazioni offerte nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani.

Premesso che il diritto internazionale dei diritti umani ad oggi non conosce una definizione onnicomprensiva delle c.d. *slavery related practices*, la schiavitù, intesa quale sistematica e, talvolta, sistemica violazione dei diritti umani, è fatta oggetto di espresso divieto sia nell'ambito della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, al suo art. 4, sia del Patto Internazionale sui diritti civili e politici ai sensi dell'art. 8 che sancisce che « nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù » e che « la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma ».

In senso analogo, si muove il diritto internazionale dei diritti umani

continentale con particolare riferimento al Consiglio d'Europa e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Come noto, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'art. 4, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, stabilisce che: « 1. [n]essuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. [...] »². Nell'ambito di applicazione della norma, la Corte europea dei diritti dell'uomo³ vi ha, poi, incluso anche la tratta di esseri umani così come definita dal Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁴, e dall'articolo 4, lettera a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Sotto il profilo strettamente definitorio, la Corte europea dei diritti dell'uomo distingue la nozione di schiavitù — mutuata dalla definizione offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1926 — da quella di servitù. Così, ad esempio, nel caso *Siliadin c. Francia*, riguardante il lavoro domestico prestato da una donna di cittadinanza francese e origini togolesi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che la prestazione lavorativa non retribuita prestata dalla giovane donna per 15 ore al giorno senza alcun giorno di riposo integrasse gli estremi di una condotta assimilabile alla servitù, qualificabile alla stregua di una « forma

² La norma precisa poi al paragrafo successivo che: « 3. [n]on è considerato 'lavoro forzato od obbligatorio' ai sensi del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici ».

³ Si vedano, in questo senso, Corte EDU, *S.M. c. Croazia*, § 54; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282; *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, § 151.

⁴ Il riferimento è, in particolare, all'art. 3, lett. a), secondo cui: « 'tratta di persone' indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi ».

particolarmente grave di negazione della libertà». E, ancora, che essa comprenderebbe « oltre all'obbligo di prestare alcuni servizi a favore di altri [...] l'obbligo per il 'servo' di abitare nella proprietà di un'altra persona e *l'impossibilità di modificare la propria condizione* [corsivo aggiunto] ».

Tra le forme contemporanee analoghe alla schiavitù, il diritto internazionale dei diritti umani vi ha, infine, incluso anche la tratta di esseri umani e la prostituzione, in occasione della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1949, così come il lavoro forzato e obbligatorio ⁵.

Interessante, guardando alla prospettiva di genere, considerare il riferimento alla schiavitù contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, in cui si invitano gli Stati contraenti a prendere « ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne » ⁶.

Venendo all'ordinamento interno, sullo sfondo si stagliano i principi costituzionali.

A venire in rilievo in questo quadro, anzitutto, l'art. 2 Cost., a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e della dignità della persona, il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, proclamato a norma dell'art. 3 Cost., ma anche l'art. 13 Cost., che salvaguardia la libertà personale e che la giurisprudenza costituzionale interpreta in senso ampio, riferendosi non soltanto alla classica libertà dagli arresti, corollario dell'*habeas corpus*, bensì anche a quella morale opponendosi a condotte funzionali a porre l'individuo in condizioni limitative della propria autodeterminazione.

Il disvalore prestato dal legislatore nei confronti di condotte assimi-

⁵ Si vedano, in tal senso, la Convenzione Oil n. 29 sul lavoro forzato del 1932 e la successiva sull'abolizione del lavoro forzato, adottata dalla Conferenza generale dell'Oil il 25 luglio 1957.

⁶ Il riferimento è all'art. 6 della Convenzione. Di schiavitù riferisce anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Si vedano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 11 (espatrio illegale di bambini); 19 (violenza fisica e mentale, maltrattamenti e abusi, compresi quelli sessuali); 32 (sfruttamento economico e lavorativo); 34 (sfruttamento sessuale e pornografico); 35 (prelevamento, vendita e traffico di bambini); 36 (norma di chiusura: impegna gli Stati a proteggere i minori da ogni altra forma di sfruttamento che possa in qualunque modo pregiudicarne il benessere); 38 (bambini e conflitti armati).

labili alla schiavitù emerge, poi, in modo chiaro nella prospettiva del diritto penale sostanziale così come trasposto nella connessa disciplina codicistica.

In questo senso, possono richiamarsi gli artt. 600, 601 e 602 del codice penale che sanzionano, rispettivamente, la riduzione in schiavitù, il commercio di schiavi e, da ultimo, l'alienazione e l'acquisto di schiavi.

A tali disposizioni, si affiancano poi le ulteriori fattispecie delittuose introdotte con successivi interventi da parte del legislatore nazionale.

Ci si riferisce così, tra le altre, alle leggi n. 176 del 1991, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*; n. 269 del 1998, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, in tema di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; n. 228 del 2003, *Misure contro la tratta, di persone a cui si è affiancato più di recente*, e per impulso del legislatore dell'Unione Europea, il D.Lgs. n. 24 del 2014, *Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*.

Da ultimo, e più di recente al centro di una interessante pronuncia della Corte costituzionale, si colloca la c.d. legge Merlin, n. 75 del 1958, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, con la quale l'ordinamento giuridico nazionale ha aderito al principio abolizionista disponendo la chiusura delle case di prostituzione nel territorio dello Stato.

3. *Prima del genere... la schiavitù come esclusione dell'“altro”.*

Prima di soffermarsi ed interrogarsi sulle relazioni che intercorrono tra la schiavitù e il genere, può essere di interesse svolgere qualche breve riflessione sulle interferenze che la nozione di schiavitù intrattiene con il concetto di cittadinanza.

Si tratta di un tema che ritorna e che si staglia sullo sfondo delle questioni che più direttamente investono il trattamento delle “donne schiave”.

E, invero, a voler guardare al fenomeno migratorio, o meglio, alla

gestione dei migranti irregolari secondo una prospettiva *cross-borders* è di tutta evidenza come il non cittadino si appalesi maggiormente esposto a divenire vittima di una delle condotte ad oggi definibile quale pratica assimilabile alla schiavitù. Si pensi, per tutti, al caso dei c.d. *hot-spots* che, in quanto centri di trattenimento obbligatorio che incidono sulla libertà personale dell'individuo, devono considerarsi lesivi dell'art. 13 Cost., qualora il trattenimento non si mantenga entro i binari tracciati dal principio costituzionale ⁷.

Questa maggiore esposizione del non cittadino a pratiche assimilabili alla schiavitù è dato di non poco conto se si considera che i diritti umani — di cui la schiavitù rappresenta tra le negazioni più significative — sono ad oggi riconosciuti alla stregua di posizioni giuridiche soggettive di titolarità individuale che operano a prescindere dal legame giuridico esistente tra l'individuo e lo Stato entro il quale risiede il primo.

Lo *status* di cittadino, in altre parole, non costituisce o non dovrebbe mai costituire il presupposto del godimento dei diritti umani, che, al contrario, sono attribuiti al singolo individuo in quanto essere umano.

Nelle forme contemporanee di schiavitù si assiste, viceversa, ad un pericoloso sovvertimento della relazione tra cittadinanza e diritti umani, con la prima che diviene, spesso, fattore che limita la potenziale esposizione dell'individuo a divenire vittima di pratiche analoghe alla schiavitù. Il possesso della cittadinanza diviene, allora, presupposto della titolarità di diritti umani che, viceversa, non vengono riconosciuti al non cittadino, rendendolo maggiormente esposto a pratiche che costituiscono la negazione di questi ultimi.

Ritornano, allora, in questo contesto attuali le riflessioni di Hannah Arendt sul noto “diritto di avere diritti” (*Le origini del totalitarismo*), in cui la Arendt interpretava criticamente la nozione di cittadinanza, quale presupposto del godimento dei diritti umani. Essendo la schiavitù la negazione per eccellenza dei diritti inviolabili della persona e interessando le nuove forme di schiavitù più il non cittadino, sembra che le teorizzazioni della Arendt riprendano consistenza, contrapponendosi al

⁷ Cfr. Corte cost. sent. n. 105 del 2001. Su questo punto, può ricordarsi anche il Rapporto sull'attuazione della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani da parte dell'Italia, redatto dal Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), che rileva criticità quanto alla gestione e al trattamento dei migranti irregolari nei centri italiani.

portato delle Carte dei diritti e, prima tra tutte, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo così come della nostra Costituzione che, viceversa, sganciano il godimento dei diritti umani dallo *status* giuridico che consegue al possesso della cittadinanza ⁸.

Le nuove forme di schiavitù contribuiscono quindi a mettere in discussione la nozione di diritto umano nei suoi rapporti con il concetto di cittadinanza.

Non è, però, soltanto la cittadinanza, ovvero il non possesso dello *status* di cittadina/o, a favorire quella esclusione dell'altro che accompagna il fenomeno della schiavitù.

Le contemporanee forme di schiavitù continuano, infatti, a reggersi su relazioni gerarchiche e di dominanza incardinate sul fattore etnico-razziale, oltre che, come si dirà, del genere.

Non è così superfluo ricordare come schiavitù e discriminazione razziale siano state concepite quali fenomeni contigui in occasione della *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance* delle Nazioni Unite svoltasi a Durban nel 2001, in cui la schiavitù veniva interpretata, oltre che alla stregua di un crimine contro l'umanità, come una delle manifestazioni più evidenti della discriminazione su basi etniche ovvero razziali ⁹. Se è vero che l'abolizione della schiavitù di diritto, incardinata sul rapporto di proprietà, ha prodotto il venire meno delle teorizzazioni sulla inferiorità biologica dello schiavo ¹⁰, spesso fondate sul fattore etnico-razziale, a giustificazione della sottomissione dello schiavo, la maggioranza dei casi di schiavitù contemporanea continua tuttavia a registrarsi prevalentemente nel sud-est asiatico e in

⁸ Nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, si veda, esemplificativamente, la decisione n. 432 del 2005 in cui la Corte costituzionale ha confermato l'esistenza della garanzia di un diritto irrinunciabile alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, evidenziando altresì che il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo.

⁹ Così si legge in un passaggio: « [t]he World Conference should recognize that slavery, the transatlantic slave trade, indenture ship and other forms of servitude constitute crimes against humanity, are historical sources and manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that Africans and people of African descent and people of Asia and Asian descent and indigenous peoples have been and continue to be victims of these acts and of their consequence ».

¹⁰ A voler operare un parallelismo secondo una prospettiva di genere, una contiguità rispetto alle teorizzazioni sulla inferiorità biologica dello schiavo si rinvenivano anche nel mondo antico quanto alle differenze tra uomo e donna. Secondo i greci, infatti, le donne avevano una mente diversa da quella maschile, essendo sprovviste del *logos*.

Africa, evidenziando la stretta connessione che tuttora persiste tra schiavitù, discriminazione etnico-razziale e condizioni economico-sociali ¹¹.

4. *Spunti sulle interazioni tra genere, cultura e schiavitù.*

Come premesso in apertura, un filone di ricerca oggetto delle presenti riflessioni attiene alle peculiarità che connotano l'innesto del genere quale variabile ulteriore rispetto alla razza nel quadro delle condotte c.d. analoghe ovvero assimilabili alla schiavitù. Ci si chiede, quindi, se e come il genere possa o meno influenzare la diffusione di pratiche, che interessano e pregiudicano in modo prevalente il sesso femminile rispetto a quello maschile.

E, invero, come attestano le rilevazioni statistiche citate in apertura, le c.d. “nuove forme di schiavitù” individuano nel genere più che nella razza — ovvero non solo nella razza — il fattore di discriminazione su cui si incardina l'attuazione delle condotte di asservimento e di esclusione in cui si estrinseca quel rapporto di subalternità che caratterizza la schiavitù contemporanea.

Il genere ¹² oggi costituisce, quindi, il fattore di differenziazione tra esseri umani su cui maggiormente insistono le nuove forme di schiavitù, mentre sembrano scolorire riferimenti alla razza e all'etnia isolatamente considerati che, però, permangono nella prospettiva della intersezionalità ¹³ tra i due fattori.

¹¹ Sulle peculiarità delle nuove forme di schiavitù, si veda diffusamente Kevin Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Milano 2000.

¹² Accanto al genere, anche se in questa sede non ci si può soffermare diffusamente sul tema, si colloca anche l'età. Invero, accanto alle donne, in relazione all'intreccio tra “nuove forme” di schiavitù e cultura, altro gruppo svantaggiato è quello dei minori, su cui la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi. Si ricordi, in proposito, il caso del *mangbel*, pratica a cui sono sottoposti i minori di etnia rom ed assimilabile al c.d. accattonaggio. Sui rischi che l'intreccio di cui sopra produce in punto di sanzionabilità della condotta, si può ricordare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 44516, 2008, in cui la Suprema Corte ha assolto una donna, condannata in secondo grado per il delitto di riduzione e di mantenimento in schiavitù *ex art.* 601 c.p., per aver ripetutamente impiegato i propri figli, minori di età, in pratiche di accattonaggio. La decisione della Corte si gioca prevalentemente sulla connotazione “culturale” della condotta della donna che, in quanto espressiva del *mangbel*, pratica diffusa tra le popolazioni di etnia rom, avrebbe dovuto andare esente da responsabilità penale.

¹³ Kimberle Crenshaw, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in “Stanford Law Review”, 43/6 (1991), pp. 1241-1299, pp. 1241 e ss., e Ead., *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimi-*

In altre parole e prendendo le mosse dal concetto di discriminazione intersezionale sviluppato dalla letteratura d'oltreoceano, le contemporanee forme di schiavitù non soltanto riguardano in prevalenza le donne, ma, all'interno di tale categoria e sempre che si concordi sull'impiego di simile terminologia, sono le donne appartenenti a gruppi minoritari e, spesso, a minoranze etnico-culturali ¹⁴ ovvero religiose ad essere vittime di condotte riconducibili al fenomeno della schiavitù. Ne costituiscono esempi, come si dirà, la prostituzione, i matrimoni forzati così come anche le mutilazioni genitali femminili.

La circostanza che siano le donne ad essere protagoniste, loro malgrado, delle c.d. contemporanee forme di schiavitù tocca al fondo il tema, attualissimo, della disegualianza sofferta dalle donne, nella famiglia e nella società. Un tema che continua a interessare trasversalmente, seppure con caratteri tra di loro eterogenei, tanto il nord quanto il sud del mondo.

Non è certamente questa la sede per approfondire le cause all'origine della discriminazione di genere, ma è interessante rievocare, in questa sede, gli studi condotti in materia sul mondo antico da Eva Cantarella.

In un passaggio, che ricorda Marilisa D'Amico in un suo saggio di qualche anno fa, Eva Cantarella osservava che: « [r]ipensare alle idee dei Greci sulla identità femminile aiuta a ragionare sul peso e i molteplici aspetti della loro eredità. Insieme alla democrazia, al teatro, all'arte e ai tanti lasciti originali per i quali, giustamente, continuiamo a celebrarli, ai greci dobbiamo anche una codificazione della differenza sessuale le cui conseguenze sulla condizione femminile offrono spunti di riflessione che sarebbe un errore sottovalutare là dove e quando riemergono — quali che esse siano — concezioni sociali, teorie filosofiche e pratiche giuridiche che ripropongono visioni 'essenzialiste' delle diverse identità » ¹⁵. Una differenza tra uomo e donna che, quindi, « crea l'inferiorità e la

mination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, in "University of Chicago Legal Forum" (1989), pp. 139-167.

¹⁴ Per un'analisi dei diritti delle minoranze etnico-culturali secondo una prospettiva multi-livello, si consenta il rinvio a Costanza Nardocci, *Razza e Etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Napoli 2016.

¹⁵ Eva Cantarella, *Identità, genere e sessualità nel mondo antico*, in Alberto Maffi, Lorenzo Gagliardi (a cura di), *Diritto e Società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano 2011, pp. 939-952, p. 951.

discriminazione, o meglio, la differenza nasce sulla e fonda la discriminazione »¹⁶.

Accanto alle sollecitazioni che derivano dal mondo antico, ulteriori riflessioni sulle relazioni tra genere e schiavitù si delineano e si rafforzano, poi, in epoca contemporanea.

Da un lato, e guardando all'ordinamento giuridico nazionale, possono qui ricordarsi gli interventi con cui il legislatore, da un lato, e la Corte costituzionale, dall'altro, hanno concorso a ridurre le disparità tra uomo e donna in un'ottica volta alla compiuta realizzazione del principio costituzionale di parità. Si pensi, esemplificativamente, all'interdizione opposta alle donne di accedere alla professione di magistrato, venuta meno solo nel 1963 a seguito di una pronuncia del Giudice costituzionale; al reato di adulterio femminile, su cui è significativamente intervenuta la Corte costituzionale; all'abolizione del c.d. stupro maritale con decisione della Corte di Cassazione del 1977; alle disparità tra marito e moglie in famiglia, retaggio di una costruzione patriarcale delle relazioni domestiche, superate nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia.

Più direttamente attinente al fenomeno della schiavitù, particolarmente rilevante fu poi la scelta di regolamentare la prostituzione femminile, culminata con l'approvazione della c.d. Legge Merlin del 1958, ad oggi al centro di un vivace dibattito che vede contrapposti i sostenitori della legge e coloro che, viceversa, ne propongono il superamento in nome di una dai contorni poco definita "libertà sessuale"¹⁷.

Forse ancora più significativamente, le interferenze tra genere e schiavitù contemporanea si colgono però con riferimento alla caratterizzazione in senso multiculturale della società contemporanea, che ha "scoperto" e qualificato alcune pratiche para-culturali quali "forme analoghe alla schiavitù"; ne costituiscono esempi i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, la poligamia.

Nel quadro di una riflessione sulla schiavitù contemporanea secondo una prospettiva di genere, si colloca quindi in modo importante il tema della gestione di pratiche culturali assimilabili alla schiavitù e perpetrate all'interno di comunità minoritarie chiuse, che agiscono entro l'ordina-

¹⁶ Marilisa D'Amico, *Il pensiero di Eva Cantarella sulla donna nel mondo antico e sulle origini della discriminazione di genere*, in "Rivista AIC", 1/2012, p. 3.

¹⁷ Su questo tema, si veda, *infra*, par. 4.1.

mento nazionale, quale portato dell'evoluzione in senso multiculturale della società contemporanea e del contatto sempre più frequente tra gruppi sociali culturalmente eterogenei.

Come già evidenziato, un dato di rilievo è così rappresentato dalla circostanza che sono ancora una volta le donne e le bambine ad essere vittime di simili pratiche.

La maggior parte delle pratiche culturali equiparate ovvero potenzialmente assimilabili alla schiavitù interessa, infatti, le donne e si manifesta nell'ambito di relazioni familiari, ispirate al modello patriarcale¹⁸, ma non solo.

A voler guardare al tema in esame, l'interrogativo che ci si può porre riguarda allora l'atteggiamento prestato dall'ordinamento giuridico nazionale di fronte a condotte assimilabili alle c.d. schiavitù di fatto, che, talvolta, costituiscono anche espressione di culture ovvero tradizioni "altre" poco conciliabili con la piattaforma valoriale su cui si reggono le vigenti Carte dei diritti fondamentali di livello nazionale e sovranazionale.

In questo quadro, due esempi appaiono particolarmente significativi anche perché espressione di due tendenze tra di loro contrapposte: da un lato, si colloca il tema della regolamentazione della prostituzione così come disciplinata dalla legge c.d. Merlin del 1958, in cui il legislatore ha optato per l'abolizione di una forma di "schiavitù legalizzata" a tutela della dignità della donna con un intervento di tipo repressivo-abolizionista¹⁹; dall'altro, vi è il fenomeno dei matrimoni forzati, che viceversa non forma oggetto di alcun divieto espresso entro l'ordinamento nazionale e rispetto al quale l'impostazione legislativa si è sinora informata ad una logica di non-intervento ovvero di inerzia.

¹⁸ In questo senso, non è forse superfluo ricordare come la patriarcia sia stata essa stessa equiparata alla schiavitù. È stato, così, osservato che « patriarchy which operates through gender, caste, class and ethnicity, is integral to the problems facing women. Patriarchy is a form of slavery and must be eradicated. Women's rights must be addressed in both the public and private spheres of society, in particular in the family », così Charlotte Bunch, *Strengthening human rights of women* in Manfred Nowak (ed. by) *World Conference on Human Rights — The Contribution of NGOs Reports and Documents*, Vienna 1994 pp. 32-41, pp. 32 e ss.

¹⁹ Condividono con l'Italia, simile impostazione anche Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna.

4.1. *La prostituzione: dalla Legge Merlin di abolizione della “schia-
vità legalizzata” alla decisione della Corte costituzionale n. 141
del 2019.*

Come premesso, un primo angolo prospettico interessante da cui indagare l’approccio dell’ordinamento nazionale al fenomeno della schiavitù nella dimensione di genere è quello che investe la prostituzione oggetto di regolamentazione nella legge c.d. Merlin.

Con la legge n. 75 del 1958, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, il legislatore italiano ha infatti vietato l’esercizio di case di prostituzione e ne ha disposto la chiusura, prevedendo tutta una serie di fattispecie delittuose tra le quali possono qui ricordarsi le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione.

Di sicuro rilievo è la *ratio* della legge, che si propone di salvaguardare la dignità e l’eguaglianza della donna, sanciti a norma degli artt. 2 e 3 della Costituzione, contro ogni forma di violazione del principio di autodeterminazione.

Si tratta di un tema che emerge in modo chiaro dai lavori preparatori.

Così, si esprimeva, tra gli altri, l’on. De Maria: « finché non avremo approvato la proposta di legge Merlin il nostro non sarà un Parlamento democratico. Posso dimostrare anche la verità di questa affermazione con argomenti sanitari, intendendo a base di un regime democratico il rispetto per la dignità della persona umana. [...] A queste infelici la nostra società, che si dice civile, anziché tendere la mano per aiutarle a curarsi e per proteggerle, crea la regolamentazione, una delittuosa impresa di ratto, di corruzione e di assassinio e di esse, deboli e miserabili, approfitta ed abusa la cattiveria dell’uomo. [...]. Non è da uomini civili assistere quotidianamente allo sfruttamento di poveri esseri infelici da parte di individui abietti e abominevoli. Non potremmo essere un Parlamento democratico, se non abolissimo la regolamentazione della prostituzione, sollevando dall’inferiorità e dalla infelicità delle povere disgraziate, che si prestano ad essere sfruttate da individui che si arricchiscono sulla miseria e sull’avvilimento della dignità umana. Non potremo, ripeto, dirci rappresentanti di un Parlamento democratico se

non metteremo su un piano di dignità umana qualunque essere, ricco o povero, a qualunque categoria o classe sociale egli appartenga »²⁰.

Ancora più espliciti, gli interventi dell'on. Berardi, che enfatizzava l'esigenza di « cancellare nella storia legislativa del nostro paese [...] disposizioni di consenso, di concessione statale, attraverso cui la donna, ingaggiata alla prostituzione, rinuncia ad essere di sé arbitra e padrona: non più donna ma femmina, carne viva che si cede e concede per ricevere, con il disprezzo sociale, l'urto onde essere sempre più brutalmente sospinta ai margini della vita associata »; e dell'on. Floreani che riferiva di una legge « attesa da noi parlamentari e dalle donne italiane, le quali, attraverso il dibattito e la troppo lunga discussione, hanno preso coscienza che questa abolizione del lenocinio tollerato dallo Stato cancella una vergogna per lo Stato stesso, contribuisce all'ulteriore sviluppo della lotta per l'eguaglianza, dà motivi a tutta la multiforme lotta per una nuova dignità che le donne italiane tutte devono condurre per conseguire parità di diritti con gli uomini ».

La consapevolezza della contiguità tra schiavitù e prostituzione non venne infine sottaciuta nel dibattito parlamentare. L'on. Floreani sottolineava così che « [l]a liberazione di queste schiave legalizzate, la condanna della speculazione sulla carne umana, favorirà [...] l'avvio ad una diversa pratica morale, così come è avvenuto negli altri paesi, ad un più civile costume sessuale. Sarà questo [...] un mezzo importante per far conquistare alla donna italiana la coscienza della necessità della sua emancipazione attraverso la eliminazione del privilegio, del sopruso, dello sfruttamento da parte di pochi sui molti: quei molti che approvano la Costituzione ed operano perché essa diventi legge moderna e civile consona alla volontà di quanti la scrissero, nella tenace, ostinata, giusta lotta contro ogni negazione o menomazione di uguaglianza giuridica, economica e sociale dei cittadini italiani ».

Siffatto nesso su cui si regge la legge e che tiene insieme tutela della dignità della donna e divieto di prostituzione, nel senso che la prima non può essere salvaguardata se non attraverso l'interdizione della seconda, è tornato più di recente al centro del dibattito pubblico.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla recente pronuncia della Corte

²⁰ Seduta del 24 gennaio 1958.

costituzionale, n. 141 del 2019 ²¹, con cui il Giudice costituzionale ha respinto le censure mosse dalla Corte di Appello di Bari ²², che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, n. 4) prima parte, e n. 8, della c.d. legge Merlin, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, volontariamente e consapevolmente esercitata, per sospetto contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 41 Cost.

Le ragioni alla base dell'ordinanza, per quanto qui interessa, poggiavano sull'esigenza di un adeguamento della disciplina in esame che non terrebbe in adeguata considerazione tutte quelle ipotesi in cui la prostituzione è esercitata in modo volontario e non, viceversa, coattivo. In questo senso, la nozione oggettiva di dignità umana accolta dalla legge, che eguaglia la prostituta alla vittima — una schiava “legalizzata” riprendendo i termini del dibattito parlamentare di cui si è detto — dovrebbe lasciare spazio ad una concezione soggettiva di dignità umana da intendersi quale autodeterminazione della donna in relazione alla propria sessualità. Detto altrimenti, la legge non lascerebbe spazio per l'autodeterminazione della donna, che intenda volontariamente sfruttare il proprio corpo per fini di lucro.

Nel respingere una simile impostazione e nel conservare l'impianto attuale della normativa, la Corte costituzionale è stata piuttosto chiara.

Il Giudice costituzionale, prendendo le mosse dalla circostanza che « la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico [...] e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento *ex post* affidato alla giurisdizione penale », ha enfatizzato le ragioni che tuttora giustificano il mantenimento di un approccio abolizionista a tutela di una nozione di dignità umana che la Corte insiste nel ricostruire in termini oggettivi.

²¹ Per un commento a prima lettura della sentenza, si vedano Andrea De Lia, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 20 giugno 2019; Silvia Bernardi, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 8 luglio 2019.

²² Il riferimento è all'ordinanza di rimessione del 6 febbraio 2018. A commento della pronuncia, si rinvia a De Lia, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione*; Bernardi, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione*.

Vi sono, invero, « preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono — in ipotesi — per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole. Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell'esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l'integrità fisica e la salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo) ». Il legislatore, pertanto, « ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente ».

In definitiva, per la Corte costituzionale, il modello abolizionista presupposto dalla legge c.d. "Merlin", risponde ad esigenze di tutela della dignità della donna, insuscettibili di valutazioni caso per caso e di primario rilievo costituzionale. Ciò a motivo della circostanza che, precisa il Giudice costituzionale, « la scelta di esercitare la prostituzione trovi normalmente la sua matrice in una condizione di vulnerabilità, legata a cause individuali e sociali (quali « la distruzione della vita di famiglia, l'insufficienza dell'educazione, il bisogno », « i rischi speciali inerenti a certe professioni » o il « quadro ambientale » di moralità degradata). La persona che vende prestazioni sessuali è, dunque, potenzialmente una vittima e l'aggressore è la società nel suo complesso. Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi complice dell'industria del sesso ».

Se la Corte costituzionale ha condiviso l'impostazione della legge anche quanto al divieto di praticare la prostituzione all'interno di luoghi a ciò specificatamente presupposti, in senso difforme si sono mosse alcune forze politiche. Non è stata, infatti, soltanto la Corte costituzionale a riportare alla luce il tema dei diritti della donna in rapporto a fattispecie assimilabili alla schiavitù.

Negli scorsi mesi, si è così assistito ad un tentativo di superamento della legge da parte di quelle forze parlamentari, che si sono dichiarate favorevoli alla riapertura delle case chiuse sulla base di una equiparazione tra la prostituzione e qualsiasi altra attività professionale.

In particolare, la proposta di legge²³ comunicata alla Presidenza del Senato nel febbraio del 2019, si propone di consentire l'esercizio della prostituzione all'interno di « abitazioni private, previa domanda al questore competente per territorio », mantenendone invece l'illiceità se praticata nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Accanto alla riapertura delle c.d. case chiuse, la proposta intende anche prevedere un registro, da istituire presso la questura, all'interno del quale le donne saranno tenute ad iscriversi.

Sul futuro di simile proposta di legge non possono farsi pronostici, ma certamente si tratta di una scelta legislativa che contraddice la recente pronuncia della Corte costituzionale e che, dunque, si espone a serie criticità sotto il profilo della sua conformità ai principi costituzionali e, più in generale, alle Carte dei diritti sovranazionali.

4.2. *Il caso dei matrimoni forzati.*

Come anticipato, un secondo tema su cui soffermarsi quanto ai rapporti tra schiavitù e genere concerne quelle pratiche, culturalmente orientate, che si risolvono in violazioni più o meno intense dei diritti delle donne e che risultano equiparabili alla schiavitù.

Tra questi, anche per il peso statistico che il fenomeno sta conoscendo a livello globale, si colloca il fenomeno dei matrimoni forzati²⁴.

Nonostante difetti una nozione universalmente condivisa di matrimonio forzato²⁵, si riscontra un consenso a livello internazionale nel

²³ Ci si riferisce alla proposta di legge, *Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione*, presentata presso il Senato della repubblica il 7 febbraio 2019".

²⁴ Ulteriori dati sul fenomeno in esame sono stati raccolti dall'Unicef e possono essere consultati al seguente link: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#>. Pochi, invece, sono i dati relativi all'Italia. Tra questi, può farsi riferimento ad una ricerca svolta in Emilia Romagna nel 2008 su cui si veda D. Danna, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna: uno studio esplorativo*, Bologna 2009. Ulteriori dati sono offerti, poi, dalla *Forced Marriage Unit statistics* che ha riportato 1.196 vittime di matrimoni forzati nel solo Regno Unito.

²⁵ In uno studio condotto nell'ambito del Consiglio d'Europa, il matrimonio forzato è stato definito alla stregua di « an umbrella term covering marriage as slavery, arranged marriage, traditional marriage, marriage for reasons of custom, expediency or perceived respectability, child marriage, early marriage, fictitious, bogus or sham marriage, marriage of convenience, unsummated marriage, putative marriage, marriage to acquire nationality and undesirable marriage », cfr. Council of Europe, Edwig Rude-Antoine, *Forced marriages in Council of Europe member states, A comparative study of legislation and political initiatives*, Strasbourg 2005.

qualificare come tale un'unione coniugale conclusa in assenza di consenso, spesso perpetrata ai danni di giovani donne e bambine.

Nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti umani, svariate sono le Carte e i documenti che contengono previsioni tese a sanzionare detta pratica, mentre multiformi sono le risposte degli Stati nazionali, che oscillano tra l'assenza di normative specifiche — è il caso, come si vedrà, dell'Italia — sino alla vera e propria criminalizzazione, come accade nel Regno Unito e in Germania.

Tra le prime e limitandosi al quadro continentale europeo, possono essere ricordati, anzitutto, gli articoli 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ²⁶, 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ²⁷, 32, 37 e 59, par. 4, della Convenzione di Istanbul ²⁸, che contiene misure specificatamente dedicate ai matrimoni forzati, a cui si affiancano le previsioni dettate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ²⁹, dal Patto sui diritti civili e politici ³⁰, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ³¹.

Venendo al piano nazionale e pure a fronte delle sollecitazioni contenute nella Convenzione di Istanbul nel senso del ricorso allo strumento penale quale tecnica legislativa di contrasto del fenomeno in esame ³², l'opzione è stata quella dell'inerzia almeno sino alla recente approvazione, da parte della Camera nell'aprile del 2019 e della sua definitiva entrata in vigore nell'agosto del 2019, della fattispecie delittuosa di nuova introduzione, rubricata “costrizione o induzione al matrimonio”, all'interno della legge n. 69 del 2019, *Modifiche al codice*

²⁶ *Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia*, « Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio ».

²⁷ *Diritto al matrimonio*, « A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto ».

²⁸ Cfr., Art. 32, *Conseguenze civili dei matrimoni forzati*; Art. 37, *Matrimonio forzato*; Art. 59, *Status di residente*.

²⁹ Cfr., Art. 16, (1) (b).

³⁰ Cfr. Art. 23 (2) e (3).

³¹ Cfr. 16 (1) and (2).

³² Una scelta in tale senso è stata invece adottata dal legislatore italiano con riferimento alla pratica delle mutilazioni genitali femminili. Per un approfondimento critico del tema anche alla luce dei risvolti problematici che conseguono all'utilizzo di quello che la letteratura definisce “diritto penale simbolico”, si rinvia a Marilisa D'Amico, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, Milano 2016.

penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Sino ad allora, non si era registrata la introduzione di alcuno strumento *ad hoc* per il contrasto dei matrimoni forzati, anche se negli anni sono state depositate almeno due proposte di legge in materia.

Ci si riferisce, in particolare, al disegno di legge n. 2441, *Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni*, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica nel giugno 2017.

Più nel dettaglio, la proposta mirava ad introdurre nel codice penale tre fattispecie delittuose distinte: la costrizione al matrimonio o all'unione civile (Art. 605-*bis*); l'induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (Art. 605-*ter*); la costrizione al matrimonio di persona minorenni (Art. 605-*quater*). La scelta accolta dai proponenti era, quindi, in linea con le indicazioni della Convenzione di Istanbul e con le norme di diritto internazionale dei diritti umani, anche quanto all'opzione della irrilevanza dal dato culturale, che non viene così ad assolvere alcuna funzione di non punibilità della condotta, in aperto contrasto con le dottrine della c.d. *cultural defense*³³ che, viceversa, postulano l'esclusione della punibilità in costanza di azioni od omissioni realizzate per motivi "culturali".

Questo disegno di legge si affiancava, peraltro, ad una prima proposta che risale al 2013, *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*, con cui il legislatore proponeva di introdurre un'apposita fattispecie di reato nel quadro dei delitti contro la libertà morale della persona punendo con la reclusione da uno a cinque anni il matrimonio forzato. Stando alla relazione illustrativa, la *ratio* della norma avrebbe dovuto essere tesa a rendere perseguibile « chiunque costringa o induca taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà » e, analogamente, « [l]a medesima pena viene prevista per chi

³³ Per un approfondimento, si rinvia a Andrea Bernardi, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino 2010; F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano 2010. Con specifico riferimento alla posizione della donna, si veda Marilisa D'Amico, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in "Rivista AIC", 2/2015.

attiri con l'inganno una persona residente in un altro Stato al fine di costringerla a contrarre matrimonio »³⁴.

Venendo alla proposta approvata dalla Camera ed entrata di recente in vigore dopo la delibera in Senato³⁵, si tratta di una legge che introduce le fattispecie di reato di “costrizione e di induzione al matrimonio”, a norma dell'art. 558-*bis*.

In particolare, la norma prevede che: « [c]hiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni » e che: « [l]a stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile ».

In ragione della stretta connessione esistente tra il fenomeno del matrimonio forzato e quello c.d. “precoce”, la norma opportunamente introduce due circostanze aggravanti qualora una delle due fattispecie in esame sia commessa ai danni di minore di anni 18 ovvero di anni 14.

Un ulteriore profilo di interesse, meritevole di apprezzamento, riguarda l'ultimo comma della norma che, in deroga alle norme di diritto internazionale privato che vogliono applicabile la legge del luogo in cui è commesso il delitto, stabilisce che « [l]e disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia ».

Pure a fronte della valutazione positiva nei confronti dell'intervento legislativo in esame, si condividono le perplessità espresse in dottrina³⁶ da chi lamenta, in primo luogo, il difettoso implementamento dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui invita gli Stati contraenti

³⁴ La Relazione specificava, inoltre, che « [a]llo scopo di rendere la fattispecie effettiva, è stato previsto che le disposizioni penali si applichino anche qualora il matrimonio non abbia effetti civili, in quanto la coartazione dell'altrui volontà risulta comunque lesiva del bene della libertà personale a prescindere dalle conseguenze sul piano civilistico ».

³⁵ Il riferimento è al disegno di legge n. S1200, sfociato nella legge n. 69 del 2019 già citata.

³⁶ Si vedano in proposito le osservazioni di Giordana Pepè, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge “Codice Rosso”, in “Diritto penale contemporaneo”, 20 maggio 2019.*

a sanzionare anche il momento antecedente la celebrazione del matrimonio, ossia il trasferimento della vittima in uno Stato diverso da quello di residenza; in seconda istanza, l'assenza di norme volte a garantire il monitoraggio del fenomeno, così come, a monte, di una definizione di che cosa debba intendersi per "matrimonio" in rapporto ad un fenomeno culturalmente determinato come quello in discussione.

Solo incidentalmente, può essere interessante ricordare la prima richiesta di applicazione del reato di induzione al matrimonio in una recente vicenda che ha portato all'arresto di un uomo di etnia rom, accusato di aver venduto le proprie figlie e di averle forzatamente costrette al matrimonio con i propri cugini ³⁷.

Spunti di riflessione offre, infine, l'esperienza comparata ³⁸ a cui si dimostra sempre utile volgere lo sguardo per un proficuo raffronto con le opzioni invalse ovvero in discussione entro l'ordinamento giuridico nazionale.

Accanto alle norme civilistiche in tema di età per contrarre matrimonio, alcuni Stati membri dell'Unione Europea hanno infatti compiutamente intrapreso la via della criminalizzazione del matrimonio forzato. È questo il caso di Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Germania, Spagna, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Svezia e Regno Unito ³⁹. Tra questi, inoltre, Regno Unito, Norvegia, Germania, Francia, Spagna hanno previsto la fattispecie delittuosa del trasferimento al-

³⁷ Il caso è stato portato all'attenzione della stampa e il procedimento giurisdizionale è attualmente in corso. Per ulteriori dettagli, si rinvia ad uno degli articoli di stampa, consultabile al seguente link: <https://www.lastampa.it/cronaca/2019/09/23/news/picchia-le-figlie-che-non-vogliono-sposare-i-cugini-arrestato-a-pisa-1.37499788>.

³⁸ Uno studio interessante è quello offerto da Emma Psaila, Vanessa Leigh, Marilena Verbari, Sara Fiorentini, Virginia Dalla Pozza, Ana Gomez., *Forced marriage from a gender perspective*, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Brussels 2016. Tra le prime applicazioni giurisprudenziali, si veda la pronuncia del Birmingham Crown Court con la quale è stata disposta la condanna di una donna inglese per aver costretto la propria figlia a sposarsi forzatamente; si tratta di un caso molto interessante in quanto costituisce la prima sentenza di accertamento del crimine di matrimonio forzato nel Regno Unito. La pronuncia risale al maggio 2018.

³⁹ Il riferimento è all'Anti-social Behaviour, *Crime and Policing Act* del 2014. Per alcuni dati recenti sul fenomeno del matrimonio forzato nel Regno Unito, è possibile consultare il documenti redatto dal *Forced Marriage Unit Statistics*, consultabile al seguente link: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/804044/Forced_Marriage_Unit_Statistics_2018_FINAL.pdf.

l'estero finalizzato a contrarre un matrimonio forzato, viceversa assente nella proposta di legge attualmente in discussione al Senato.

5. *Considerazioni conclusive.*

Come messo in luce nelle riflessioni che precedono, le forme contemporanee di schiavitù hanno accentuato la loro dimensione "di genere", intrecciando tra di loro elementi propri della schiavitù "tradizionale" e, tra questi, l'incidenza prevalente su vittime che versano in condizione di particolare vulnerabilità sotto il profilo socio-economico, di classe, etnico-razziale, con il genere.

Lo confermano, come detto, i dati che dimostrano in modo inequivocabile una comunanza sotto il profilo del genere femminile della vittima delle contemporanee forme di schiavitù, che ha giustificato l'impostazione delle considerazioni sin qui svolte. Un fattore di discriminazione, il genere, che non rimane isolato, ma che si lega spesso a doppio filo con l'appartenenza etnico-culturale delle donne ovvero delle bambine soggette a simili condotte. In questo senso, non sorprende che siano le donne e le bambine immigrate le più esposte a divenire oggetto delle contemporanee forme di schiavitù.

Le caratteristiche delle vittime consentono quindi di tracciarne alcuni elementi ricorrenti, che uniscono il genere a due ulteriori tradizionali fattori di divisione tra esseri umani: la razza ovvero l'appartenenza etnica e la cittadinanza, in un contesto storico sempre più chiuso e pervaso da una pesante riemersione di tendenze nazionaliste ⁴⁰.

A fronte di siffatti elementi fattuali, come si è posto ovvero quali strategie ha adottato ovvero sarebbe auspicabile che adottasse il diritto e, per esso, i legislatori nazionali (ovvero, nei paesi di *common law*, anche i giudici)?

A voler guardare all'ordinamento costituzionale italiano, si assiste ad una scarsa attenzione ovvero ad una ridotta emersione di un fenomeno che pur tuttavia tocca alcuni tra i diritti fondamentali della Carta costituzionale.

Ne dà evidenza la giurisprudenza costituzionale che, oltre la impor-

⁴⁰ In tema, si rinvia diffusamente agli studi di Anthony David Smith e, in particolare, a *Nations and Nationalism in a Global Era*, Oxford 1996.

tante e recente pronuncia sulla c.d. “Legge Merlin” di cui si è detto e di cui il Giudice costituzionale avalla l’impostazione di principio, non conosce altre decisioni significative sul tema.

Lo stesso vale per la giurisprudenza di legittimità e di merito che, quanto alle condotte di matrice culturale assimilabili alla schiavitù, non registra casi noti significativi con riferimento al matrimonio forzato e solo un caso, ormai risalente, avente ad oggetto le mutilazioni genitali femminili⁴¹, che l’ordinamento qualifica quale condotta penalmente rilevante sin dal 2006.

Per quanto attiene, invece, più specificatamente alle tecniche legislative, si è osservato come, in taluni ordinamenti nazionali del continente europeo, l’opzione prescelta è stata quella di fare ricorso allo strumento penale per sanzionare la principale tra le condotte assimilabili alla schiavitù, ossia il matrimonio forzato⁴².

L’Italia si è recentemente allineata con agli altri ordinamenti e nella stessa direzione muovevano le proposte di legge depositate a dimostrazione della rintracciabilità di una convergenza europea quanto all’opportunità ovvero alla preferibilità del ricorso al diritto penale in luogo di azioni civili quale strumento di contrasto del fenomeno.

Se questo è un dato che emerge sotto il profilo giuridico, occorre allo stesso tempo però ribadire le criticità che si accompagnano a simile impostazione e che tendono ad accentuarsi quanto più intensa si appalesa la coloritura culturale sottesa alle condotte in esame, senza contare la dimensione familiare entro cui spesso vengono messe in atto tali pratiche, che spesso induce le vittime a rinunciare all’azione legale.

Vi è, dunque, un delicato equilibrio da ricercare nella definizione

⁴¹ Per un approfondimento, si rinvia a Fabio Basile, *Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583-bis c.p.*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” (2013), che richiama le decisioni del Tribunale di Verona del 14 aprile del 2010 e della Corte d’Appello di Venezia 23 novembre 2012, n. 1485.

⁴² Un approccio analogo è stato seguito anche per le mutilazioni genitali femminili. In tema e per un’analisi dell’opzione vagliata dall’ordinamento giuridico nazionale poi confluita nella legge n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, si veda Marilisa D’Amico, *I diritti contesi*; con riferimento alle criticità che le mutilazioni genitali presentano nella prospettiva della c.d. transnazionalità e, dunque, del diritto internazionale, si rinvia a Yasmine Ergas, *Regulating Religion (and Gender) beyond Borders: the case of Female Genital Cutting*, in Jean Louise Cohen and Cécile Laborde (ed. by), *Religion, Secularism, and Constitutional Democracy*, New York 2015, pp. 66-88.

degli strumenti giuridici di tutela, che deve tenere conto dello *status* della vittima, che non è solo una donna soggetta a violenza e ad atti lesivi dei diritti umani, ma che allo stesso tempo è un individuo inserito in un contesto familiare e sociale, se non comunitario, di cui occorre sapere apprezzare, nel senso del conoscerne le peculiarità, per non incorrere in rischi di marginalizzazione e di odio razziale ai danni dei gruppi interessati e per essi delle donne al loro interno.

A ciò, si aggiunga l'opportunità di prevedere meccanismi di monitoraggio dei fenomeni *lato sensu* riconducibili alle nuove forme di schiavitù allo scopo di consentire una più approfondita conoscenza del fenomeno volta a contrastarne e a prevenirne la realizzazione e la diffusione.

In conclusione, dall'intreccio tra schiavitù e genere, forse, ancora una volta, traspare in modo inequivocabile quella ancora non raggiunta parità tra uomo e donna, che si rinviene affermata nelle Carte dei diritti sovranazionali e nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, ma che purtroppo continua a dare segni di debolezza e di un generalizzato mancato inveroamento nella prassi, che il fenomeno della schiavitù contemporanea palesa in tutta la sua forza, richiamando alla memoria pagine drammatiche della storia recente e meno recente.